

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4998 del 17/09/2024
Oggetto	Proc. MO24T0009. Autostrade per l'Italia spa. Concessione per occupazione di area demaniale per interventi di manutenzione al ponte autostradale in attraversamento del Fiume Secchia in comune di Campogalliano (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5200 del 13/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di area demaniale per interventi di manutenzione al ponte autostradale in attraversamento del Fiume Secchia in comune di Campogalliano (MO).

Proc. Cod. MO24T0009

Richiedente: Autostrade per l'Italia spa

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

PRESO ATTO della nota assunta al prot. PG/2024/43299 del 05/03/2024 con cui la ditta Autostrade per l'Italia spa (C.F. 07516911000) ha presentato istanza per il rilascio di concessione per occupazione di area demaniale per interventi di manutenzione al ponte autostradale in attraversamento del Fiume Secchia, identificabile catastalmente al foglio 34 fronte mappali 32-34-35-36 del comune di Campogalliano (MO);

CONSIDERATO che il suddetto procedimento non può configurarsi come concessione per occupazione occasionale ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 7/2004, in quanto la durata relativa ai lavori indicati in oggetto risulta essere superiore ai 45 giorni;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 125 del 24/04/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al

rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nulla osta idraulico conservato in atti al prot. PG/2024/122411 del 03/07/2024) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 17/07/2024;

RITENUTO:

- di quantificare l'importo parziale del canone dovuto per l'anno 2024 in 24,75 euro, pari a 2/12 del canone intero € 148,47;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che la ditta richiedente ha versato in data 30/08/2024 tramite PagoPA :

- € 24,75 come importo parziale del canone dovuto per l'anno 2024, pari 2/12 del canone intero € 148,47;
- € 250 per il deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Autostrade per l'Italia spa (C.F. 07516911000) la concessione per occupazione di area demaniale per interventi di manutenzione al ponte autostradale in attraversamento del Fiume Secchia, identificabile catastalmente al foglio 34 fronte mappali 32-34-35-36 del comune di Campogalliano (MO), procedimento **MO24T0009**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 30/09/2024 secondo quanto espresso dal nulla osta rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po assunto al prot. PG/2024/122411 del 03/07/2024;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria (PG/2024/164886 del 13/09/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2024 in 148,47 euro pari al minimo previsto per l'annualità in corso;
5. di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto che ditta richiedente ha versato in data 30/08/2024 tramite PagoPA :
 - € 24,75 come importo parziale del canone dovuto per l'anno 2024, pari 2/12 del canone intero € 148,47;
 - € 250 per il deposito cauzionale;
7. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 10/01/2023;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;
12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute

nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta dalla ditta **Autostrade per l'Italia spa**, C.F. 07516911000 (cod. pratica MO24T0009).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Concessione per occupazione di area demaniale per interventi di manutenzione al ponte autostradale in attraversamento del Fiume Secchia, identificabile catastalmente al foglio 34 fronte mappali 32-34-35-36 del comune di Campogalliano (MO).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 148,47 euro, di cui sono dovuti € 24,75 considerando 2/12 del canone intero;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 30/09/2024 secondo quanto espresso dal nulla osta rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po assunto al prot. PG/2024/122411 del 03/07/2024 fermo restando che lo stesso esula dalla concessione del ponte in esame.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO24T0009;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po e assunto al prot. PG/2024/122411 del 03/07/2024:

“Il presente Nulla Osta non esime la Ditta richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Resta inteso che il presente Nulla Osta viene rilasciato nei limiti delle competenze e della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, e che l'attività richiesta potrà essere realizzata sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art. 1) la realizzazione dell'opera in oggetto dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto indicato nella richiesta che si riscontra;

Art. 2) il presente Nulla Osta s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle prescrizioni indicate, delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in seguito emanati in materia di polizia idraulica;

Art. 3) il presente Nulla Osta potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora, a giudizio insindacabile di quest'Ufficio, se ciò fosse ritenuto necessario ai fini della sicurezza idraulica e quindi a tutela della pubblica incolumità;

Art. 4) l'area oggetto del presente nulla osta dovrà essere restituita a fine lavori sgombera ed eventuali materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni, allontanate dall'alveo del fiume Secchia a cura e spesa del concessionario;

Art. 5) sarà cura della Ditta richiedente l'autorizzazione fare in modo che durante l'esecuzione dei lavori non vengano arrecati danni alle pertinenze idrauliche né a terzi;

Art. 6) la Ditta richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;

Art. 7) la Ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la persona che sottoscriverà il presente atto la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente;


Art. 8) quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del presente Nulla Osta, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale."

Con nota prot. PG/2024/134961 del 23/07/2024, l'AIPO specifica che "il nulla osta rilasciato in data 22/03/2024 da parte della scrivente Amministrazione è relativo esclusivamente ai solo fini idraulici, per lo svolgimento dei lavori da parte di Società Autostrade per l'Italia spa - A1- dal 01/05/2024 al 30/09/2024.

Si specifica che la concessione del manufatto autostradale non è oggetto del nulla osta rilasciato e non compete all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po".

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Firmato per accettazione (PG/2024/164886 del 13/09/2024)

Modena, li **22 MAR. 2024**

Prot.

Classifica: n. 6.10.20

Oggetto: Fiume Secchia – PTI_MO_1 – Polizia Idraulica (R.D. n. 523 del 25/07/1904)

Ditta: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.a.

Richiesta nulla osta per eseguire un intervento di manutenzione al ponte dell'autostrada A/1 sovrastante il fiume Secchia, in comune di Modena e Campogalliano (MO).

Nulla Osta ai soli fini idraulici

- VISTA** l'istanza formulata in data 04/03/2024 dalla Ditta richiedente tendente ad ottenere il nulla osta per l'occupazione temporanea di terreno demaniale meglio precisato nella domanda che si riscontra;
- VISTO** il T.U. sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** che l'attività prevista è compatibile con le norme di tutela delle Opere Idrauliche nella tratta interessata e che pertanto l'autorizzazione richiesta è ammissibile;

quest'Ufficio esprime il proprio **Nulla Osta ai soli fini idraulici** all'occupazione temporanea (dal 01/05/2024 al 31/09/2024) del terreno demaniale individuato al foglio 34 mappali 34-35-36 in comune di Campogalliano, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione consistenti nel rifacimento dei giunti e costruzione di traversi sul ponte dell'autostrada A/1 in destra e sinistra del fiume Secchia.

Il presente Nulla Osta non esime la Ditta richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Resta inteso che il presente Nulla Osta viene rilasciato nei limiti delle competenze e della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, e che l'attività richiesta potrà essere realizzata sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art. 1) la realizzazione dell'opera in oggetto dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto indicato nella richiesta che si riscontra;

- Art. 2)** il presente Nulla Osta s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle prescrizioni indicate, delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in seguito emanati in materia di polizia idraulica;
- Art. 3)** il presente Nulla Osta potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora, a giudizio insindacabile di quest'Ufficio, se ciò fosse ritenuto necessario ai fini della sicurezza idraulica e quindi a tutela della pubblica incolumità;
- Art. 4)** l'area oggetto del presente nulla osta dovrà essere restituita a fine lavori sgombera ed eventuali materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni, allontanate dall'alveo del fiume Secchia a cura e spesa del concessionario;
- Art. 5)** sarà cura della Ditta richiedente l'autorizzazione fare in modo che durante l'esecuzione dei lavori non vengano arrecati danni alle pertinenze idrauliche né a terzi;
- Art. 6)** la Ditta richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
- Art. 7)** la Ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la persona che sottoscriverà il presente atto la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente;
- Art. 8)** quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del presente Nulla Osta, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale.

Il Dirigente
Direzione territoriale idrografica
Emilia Romagna Orientale
Dott. Ing. Massimo Valente
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.